



## **COMUNE DI PARTINICO**

**Città Metropolitana di Palermo**

Piazza Umberto I civ.3

telefono 091/8913200 - fax 091/8781807

poliziamunicipale@pec.comune.partinico.pa.it

### **Avviso alla Cittadinanza**

#### **Il Commissario Straordinario**

**in ottemperanza al DPCM del 08 marzo 20, nonché all'Ordinanza contingibile ed urgente n° 3 emessa dal Presidente della Regione Siciliana**

#### **comunica**

Che, con effetto immediato tutti gli spazi, culturali, sportivi e ricreativi del Comune di Partinico che comportano l'assemblamento di persone rimarranno chiusi.

In particolare:

- lo Stadio Comunale;
- Le palestre comunali annesse agli Istituti Comprensivi Archimede - La Fata e Privitera – Polizzi;
- Il Centro Diurno per anziani;
- la Real Cantina Borbonica;

altresì in aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020, è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.

**inoltre sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:**

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato I, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

**Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale**  
**Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:**

- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato I, lettera d);
- si raccomanda di limitare, ove possibile , gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico , in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1 , sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Rosario Arena**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n°39/1993